



Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione

ATTO COSTITUTIVO

Nell'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di ottobre (31.10.2023), alle ore 20.00 a Foggia in Via dell'Arcangelo Michele, 31, si sono riuniti i sigg.:

Mancini Marco Bruno Flavio, nato a Foggia il 05.02.1963 ed ivi residente alla Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori, 70, codice fiscale MNCMCB63B05D643K, in qualità di Presidente e legale rappresentante della F.I.TE.S.C. - Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione, con sede a Foggia (FG) in Via dell'Arcangelo Michele, 31, C.F. 94080880712;

Mingardo Mattia, nato a Padova (PD) il 28/09/1981 ed ivi residente in Croazia a Biskupije 297 - Medulin, domiciliato in Via delle Cave 152 in Padova (PD) codice fiscale MNGMTT81P29G224B, in qualità di Presidente e legale rappresentante, dell'Associazione A.D.L.I. - Associazione Datori di Lavoro Italiani, C.F. 92278440281, con sede a Padova (PD) in Via Enrico Fermi, 3/5.

Le parti dichiarano la costituzione di un Ente Bilaterale non riconosciuto denominato TE.SE.CO. - Terzo Settore Cooperazione, con sede a Foggia in Via dell'Arcangelo Michele, 31 e nominano i seguenti Signori a componenti del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per tre anni:

Mancini Marco Bruno Flavio	Presidente	Fitesc
Mingardo Mattia	Vice Presidente	Adli
Prudente Rosa Filomena	Segretario	Fitesc
Italiano Roberto	Consigliere	Fitesc
Filieri Giuseppina	Consigliere	Adli
Ascolese Simone	Consigliere	Adli

L'assemblea come primo atto, nomina quale presidente della medesima il sig. Mancini Marco Bruno Flavio che chiama a redigere il seguente verbale il Segretario la sig.ra Prudente Rosa Filomena, la quale accetta.

L'assemblea dopo aver visionato la bozza e, a seguito di ampia e circostanziata discussione, delibera, all'unanimità dei voti, di approvare lo statuto che è parte integrante del seguente atto.

Lo Statuto si compone di 24 articoli.

Non essendovi null'altro su cui deliberare, alle ore 22,30 le parti sottoscrivono il presente verbale dandolo per rato e approvato.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituito, su iniziativa delle Organizzazioni F.I.TE.S.C. (Federazione Italiana del Terzo Settore e Cooperazione) e A.D.L.I. (Associazione Datori di Lavoro Italiani), l'**Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione**, di seguito denominato TE.SE.CO..

Articolo 2 - Natura

TE.SE.CO. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3 - Durata

TE.SE.CO. ha durata illimitata.

Articolo 4 - Sede

TE.SE.CO. ha sede in Foggia in Via dell'Arcangelo Michele n. 31. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.



Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione

Articolo 5 - Scopi

TE.SE.CO. non ha scopi di lucro ed ha per finalità l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori e dei titolari delle attività, pertanto promuove e favorisce:

1. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
2. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
3. iniziative in materia di formazione per i datori di lavoro, in particolare sulla formazione della sicurezza sul lavoro ed alla certificazione di qualità;
4. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
5. i compiti a esso demandati dalla contrattazione collettiva o dalle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
6. gli accordi integrativi aziendali e territoriali;
7. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
8. monitoraggio, attraverso una apposita commissione, del rispetto delle parità opportunità tra i lavoratori per territorio e tipologie di aziende al fine di proporre iniziative finalizzate a garantire il migliore inserimento delle donne nel mondo del lavoro;
9. Inserimento, attraverso una apposita commissione, dei lavoratori comunitari ed extracomunitari al fine di favorirne l'integrazione anche attraverso appositi corsi di formazione;
10. la gestione, con criteri mutualistici, della erogazione delle prestazioni in materia di malattia, infortuni, maternità, e materie similari;
11. la realizzazione di iniziative di promozione della conciliazione sui luoghi di lavoro e dei tempi di famiglia nonché iniziative a carattere sociale;
12. gli adempimenti relativi alle previsioni di cui alla Legge 30/03 e sue successive modificazioni;
13. l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche in sinergia con altri Enti Bilaterali del settore e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
14. l'attivazione, in seno all'Ente, della funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
15. il rilascio del parere di conformità sui contratti di inserimento lavorativo, contratti di apprendistato, ecc.;
16. le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 legge 196/97 e del decreto ministeriale del 25 maggio 1988;
17. lo svolgimento in materia di apprendistato delle funzioni eventualmente a esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
18. lo svolgimento delle funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato;
19. lo svolgimento delle funzioni in materia di riallineamento retributivo a esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
20. l'assolvimento di altri compiti espressamente previsti dai CCNL o da accordi di carattere regionale e territoriale, e/o aziendale.

Inoltre svolge le azioni più opportune affinché siano promossi corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

TE.SE.CO. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio



Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione

delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:

1. programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
2. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento lavorativo, di apprendistato nonché di contratti a termine;
3. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
4. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'Osservatorio Nazionale;
5. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.

Articolo 6 - Soci e Beneficiari

Sono soci Di TE.SE.CO. le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie degli Accordi stipulati in attuazione dei CCNL sottoscritti congiuntamente ovvero per adesione ad altri CCNL. Possono chiedere di diventare soci anche organizzazioni non firmatarie di Contratti collettivi ma comunque rappresentative e portatrici di interessi professionali delle Aziende o dei Lavoratori. Le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto, integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti di Aziende che corrispondono a TE.SE.CO. le quote di finanziamento di cui al successivo art. 7.

Articolo 7 - Finanziamento

TE.SE.CO. è finanziato da quote versate dalle Aziende e dai loro dipendenti e/o collaboratori nella misura prevista dai relativi CCNL ovvero da accordi specifici. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata a TE.SE.CO., unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel Regolamento. Alcune iniziative potranno essere finanziate direttamente dagli interessati e/o dai datori di lavoro previa apposita deliberazione del Comitato Esecutivo.

Articolo 8 - Organi

Sono organi di TE.SE.CO.:

- L'Assemblea,
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e delle Organizzazioni dei Datori di lavoro da 10 membri, nominati pariteticamente in numero di 05 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e 05 dalle Organizzazioni dei lavoratori.



Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione

I Membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.

È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta e il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) approvare i regolamenti interni di TE.SE.CO.;
- c) deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- d) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi Di TE.SE.CO.;
- e) promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse di TE.SE.CO.;
- f) deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e i Sindaci;
- g) stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;
- h) ammettere quali Soci dell'ente nuove Organizzazioni datoriali o sindacali;
- i) svolgere tutte le altre attività a essa demandate dal presente Statuto;
- j) approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 11 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto o mail da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare;

Le riunioni sono presiedute dal Presidente Di TE.SE.CO., e possono tenersi anche in videoconferenza. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto, non delegabile.

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente Di TE.SE.CO. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei Datori di lavoro.

Il Presidente dura in carica per un quadriennio.

Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente cessi dall'incarico per dimissioni o altro motivo, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Spetta al Presidente di TE.SE.CO. di:

- a) rappresentare l'Ente Bilaterale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- c) presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- d) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea o del Comitato Esecutivo;
- f) svolgere tutti gli altri compiti a esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.



Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione

Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente di TE.SE.CO. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei Datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni del Lavoratori e viceversa.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Comitato Esecutivo si compone di sei membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

- a) Il Presidente dell'Assemblea;
- b) Il Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) due membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Spetta al Comitato Esecutivo di:

- a) Vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- b) Vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dal Presidente;
- c) Provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi di TE.SE.CO.;
- d) Assumere e licenziare il personale di TE.SE.CO. e regolarne il trattamento economico;
- e) Predisporre i regolamenti interni di TE.SE.CO. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- f) Riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- g) Approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi o ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, straordinariamente, quando sia richiesto da almeno tre membri effettivi del Comitato. La convocazione è effettuata con avviso scritto o mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di TE.SE.CO., e possono tenersi anche in videoconferenza. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno quattro membri.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.

Ciascun membro ha un voto.

Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, qualora richiesto dalla normativa vigente ovvero deliberato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazione dei Datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti, che ne è il Presidente.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti uno per parte, destinati a sostituire



Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione

i Sindaci eventualmente assenti per cause di forze maggiore.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili.

Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di TE.SE.CO. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 18 - Il Patrimonio

Le disponibilità di TE.SE.CO. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità Di TE.SE.CO. le somme e i beni mobili e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio di TE.SE.CO. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

Il patrimonio Di TE.SE.CO. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio di TE.SE.CO., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di TE.SE.CO. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 19 - Gestione

Per le spese di impianto e di gestione, TE.SE.CO. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18.

Ogni pagamento di spese e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 20 - Bilancio

Gli esercizi finanziari di TE.SE.CO. hanno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione Di TE.SE.CO. e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno in corso ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.



Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione

Articolo 21 - Liquidazione

La messa in liquidazione di TE.SE.CO. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi in ordine alle trattenute e al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'Ente Bilaterale i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori.

Trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, a istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione di TE.SE.CO. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il Patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.

In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

Articolo 22 - Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al Regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 e deliberata dall'Assemblea di TE.SE.CO., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

Articolo 23 - Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame delle Presidenze o Segreterie Nazionali delle Organizzazioni di cui all'art.1 del presente Statuto.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui ai Regolamenti e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.